



COMUNE DI SANT' ORSOLA TERME

Provincia di Trento

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 16
del Consiglio comunale
Adunanza di prima convocazione - Seduta Pubblica

OGGETTO: Nomina della Commissione elettorale comunale del Comune di Sant'Orsola Terme.

L'anno Duemiladieci addì Quindici del mese di Luglio alle ore 20:00 nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è riunito il Consiglio comunale.

Presenti i signori:

| Componente | P. | A.G. | A.I. | Componente | P. | A.G. | A.I. |
|--------------------|----|------|------|--------------------|----|------|------|
| FONTANARI DAMIANO | X | | | ANESIN REMO | X | | |
| BEBER ALEX | X | | | BROL MIRIAM | X | | |
| ECCEL EZIO | X | | | FONTANARI MARCELLO | X | | |
| FONTANARI MARIO | X | | | GIRARDI FEDERICO | X | | |
| MOAR FRANCESCA | X | | | MOSER FRANCESCA | X | | |
| MOSER WALTER | X | | | PALLAORO ILARIO | X | | |
| PAOLI DANIELE | X | | | PAOLI FRANCO | X | | |
| VICENTINI FABRIZIO | X | | | | | | |

Assiste il Segretario BATTISTI OLIVIERO

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor FONTANARI DAMIANO, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICO
AMMINISTRATIVA ai sensi dell'art. 81 del
T.U.LL.R.O.C.

Il Responsabile dell'Ufficio

- Tecnico comunale
 - Ragioneria e Tributi
 - Personale
 - Stato Civile e Anagrafe
 - Elettorale
 - Segreteria e Affari Generali
 - Attività culturali e Biblioteca
- esprime parere favorevole per:
- regolarità tecnica amministrativa;
 - per congruità e corrispondenza, forniture servizi e relativi prezzi.

Li, 15-07-2010

Il Responsabile
BATTISTI OLIVIERO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E DI
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA
FINANZIARIA ai sensi dell'art. 81 del T.U.LL.R.O.C.
D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L

Il Responsabile dell'Ufficio

- Il presente atto non ha rilevanza contabile non comportando impegno di spesa.
- Favorevole per regolarità tecnico contabile secondo le disposizioni di legge e del Regolamento di contabilità, nonché di copertura finanziaria della spesa.

Li, 15-07-2010

Il Ragioniere
BERTOLDI ROSANNA

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

Nel supplemento ordinario n. 213/L della Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30.12.2005 è stata pubblicata la legge 21.12.2005 n. 270 "Modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica" entrata in vigore il 31.12.2005;

Fra le disposizioni che risultano di immediato impatto per l'attività e l'organizzazione dei comuni vi è una rilevante innovazione introdotta dall'art. 10 della legge soprarichiamata che, nel sostituire l'art. 4-bis del Testo Unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e revisione delle liste elettorali, approvato con D.P.R. 20.03.1967 n. 223, ha previsto che nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della nuova legge, e cioè entro il 30 gennaio 2006, dovrà essere costituita la Commissione elettorale comunale;

Tale Commissione, ai sensi di quanto disposto dall'art. 12 del T.U. n. 223/1967, come modificato dal secondo comma dell'art. 10 della citata legge n. 270/2005, come ulteriormente modificato dalla L. di conversione del D.L. 3 gennaio 2006 n. 1, dovrà quindi essere composta dal Sindaco e da **tre** componenti effettivi e **tre** supplenti nei Comuni al cui Consiglio sono assegnati fino a cinquanta consiglieri;

Richiamata la circolare del Ministero dell'Interno – Direzione centrale dei Servizi Elettorali MIAITSE n. 1/2006 che ha altresì ribadito che il Consiglio comunale, all'atto della votazione per la designazione dei membri della Commissione, dovrà attenersi ai criteri indicati dall'art. 13 del D.P.R. n. 223/67 che prevede espressamente modalità di votazione tali da garantire, in ogni caso, la rappresentanza della minoranza consiliare all'interno della Commissione stessa;

Richiamato l'art. 13 del D.P.R. 20.03.1967 n. 223 "Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali", come sostituito dall'art. 26, comma 4 della Legge 24.11.2000 n. 340 e non modificato dalla nuova legge 21.12.2005 n. 270 che recita:

"Per l'elezione dei componenti effettivi della Commissione elettorale comunale ciascun consigliere scrive nella propria scheda un nome solo e sono proclamati eletti coloro che hanno raccolto il maggior numero di voti purché non inferiore a tre nei comuni il cui consiglio è composto da un numero di membri pari o inferiore a 50, ovvero a quattro nei comuni il cui consiglio è composto da più di 50 membri. A parità di voti è proclamato eletto il più anziano di età."

Nella Commissione deve essere rappresentata la minoranza. A tal fine, qualora nella votazione non sia riuscito eletto alcun consigliere di minoranza, dovrà essere chiamato a far parte della Commissione, in sostituzione dell'ultimo eletto della maggioranza, il consigliere di minoranza che ha ottenuto il maggior numero di voti;

L'elezione deve essere effettuata con unica votazione e con l'intervento di almeno la metà dei consiglieri assegnati al Comune. Il Sindaco non prende parte alla votazione;

Con votazione separata e con le stesse modalità si procede alla elezione dei membri supplenti."

A seguito dell'entrata in vigore della legge 21.12.2005 n. 270, si rende pertanto necessario procedere alla costituzione della Commissione elettorale comunale che potrà successivamente delegare le proprie funzioni di Ufficiale elettorale al segretario comunale o ad un funzionario del comune;

Vista la legge 21.12.2005 n. 270 – art. 10;

Visto il D.P.R. 223/67 – artt. 4 bis, 12 e 13;

Visto il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con decreto del Presidente della Regione 1 febbraio 2005 n. 3/L;

Visti i pareri sulla proposta di deliberazione in oggetto espressi ai sensi dell'art. 81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.G.R. 01.02.2005 n° 3/L e precisamente:
– parere favorevole tecnico amministrativo del segretario comunale n. 16/A di data 15.07.2010;

Sulla proposta di deliberazione in oggetto non necessita acquisire il parere di regolarità contabile, non determinando il presente provvedimento oneri a carico del bilancio comunale;

Atteso che l'adozione della presente rientra nella competenza del Consiglio comunale ai sensi del D.P.R. 223/67 art. 12, comma 1, così come modificato dalla legge 21.12.2005 n. 270.

Con votazione per scheda segreta, il cui risultato accertato con l'assistenza degli scrutatori designati all'inizio della seduta, per l'elezione dei componenti effettivi, è il seguente:

- schede raccolte 14
- schede bianche 1
- schede nulle /

Hanno ottenuto voti:

Beber Alex n. 6

Paoli Franco n. 3

Moser Walter n. 4

Con votazione per scheda segreta, il cui risultato accertato con l'assistenza degli scrutatori designati all'inizio della seduta, per l'elezione dei componenti supplenti, è il seguente:

- schede raccolte 14
- schede bianche 1
- schede nulle /

Hanno ottenuto voti:

Vicentini Fabrizio n. 5

Brol Miriam n. 4

Girardi Federico n. 4

d e l i b e r a

1. di nominare quali membri effettivi della Commissione elettorale i signori:
per la maggioranza:
Beber Alex nato a Trento il 21.06.1988;
Paoli Franco nato a Trento il 21.04.1962;
per la minoranza:
Moser Walter nato a Trento il 07.12.1966;
2. di nominare quali membri supplenti della Commissione elettorale i signori:
per la maggioranza:
Vicentini Fabrizio nato a Trento il 04.02.1969;
Brol Miriam nata a Trento il 27.01.1964;
per la minoranza:
Girardi Federico nato a Trento il 11.06.1986.
3. di dare atto che il presente provvedimento diverrà esecutivo ad avvenuta pubblicazione;

Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto.

Il Presidente
FONTANARI DAMIANO

Il Consigliere delegato
BROL MIRIAM

Il Segretario
BATTISTI dott. OLIVIERO

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il presente verbale è in pubblicazione all'Albo comunale

dal 20-07-2010 per giorni 10.

Li, 20-07-2010

Il Segretario
BATTISTI dott. OLIVIERO

Deliberazione divenuta esecutiva a pubblicazione avvenuta il 31-07-2010 ai sensi del 3° comma dell'art. 79 del T.U.LL.RR.O.CC. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.

Il Segretario
BATTISTI dott. OLIVIERO

Avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

- Opposizione, da parte di ogni cittadino, entro il periodo di pubblicazione, da presentare alla Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 79, del T.U.LL.RR. sull'Ordinamento dei Comuni, D.P.Reg. 01.02.2005 n°3/L;
- Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da parte di chi vi abbia interesse, per motivi di legittimità, entro 120 giorni, ai sensi del DPR 24.11.1971, n. 1199;
o in alternativa
- Ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento, da parte di chi vi abbia interesse, entro 60 giorni, ai sensi della Legge 06.12.1971, n. 1034.
- Ricorso all'Autorità Giudiziaria Ordinaria per le delibere in materia di gestione del personale secondo le modalità previste dal codice di procedura civile di cui agli artt. 409 e ss.